

Nuvolento, 08/01/2024

Prot. n. 0000162

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) DEL PIANO DI RECUPERO "P.R.1 - ECOCONTAINER" IN VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE DEL P.G.T. VIGENTE

PROVVEDIMENTO DI VERIFICA

VISTI:

- la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. parte II;
- la Legge Regionale 11 Marzo 2005 n. 12 e s.m.i., "Legge per il Governo del Territorio" ed i relativi criteri attuativi;
- la Legge Regionale 28 novembre 2014, n. 31 e s.m.i., "Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato";
- gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) di piani e programmi approvati con D.C.R. 13 marzo 2007, n.VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati con DGR applicative, in particolare con DGR 25 luglio 2012 – n. IX/3836 (allegato 1u);

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 09.08.2023, mediante la quale si è dato avvio al procedimento di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) a seguito dell'istanza di approvazione del Piano di Recupero "P.R.1 - Ecocontainer" in variante al Piano delle Regole del PGT vigente; nella sopra richiamata deliberazione sono state individuate le figure coinvolte nel procedimento:

- **"Autorità Procedente"**: l'Amministrazione del Comune di Nuvolento, nella persona dell'**Arch. Giuliana Pelizzari**, in qualità di Responsabile dell'ufficio unico intercomunale Mazzano, Nuvolera e Nuvolento – area urbanistica, edilizia privata e SUAP;



- **“Autorità Competente”** per la verifica di assoggettabilità alla V.A.S.: l'**Arch. Stefania Mattinzioli**, libero professionista, con studio in Salò (BS), Via G. Roveglio, 23, codice fiscale MTTSFN72L54F471X, p.IVA 02317330989, iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Brescia al n. 2051, e dipendente a tempo parziale presso l'Area Tecnica del Comune di Marcheno (BS), avente i requisiti previsti dall'art. 4, comma 3-ter della L.R. 12/2005 e s.m.i.;
- Soggetti competenti in materia ambientale:
 - ARPA - Dipartimento di Brescia;
 - Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Brescia;
 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Bergamo e Brescia;
 - Il Consorzio per la gestione del Monumento Naturale Altopiano di Cariatoghe;
- Enti territorialmente interessati:
 - Regione Lombardia – Ufficio Territoriale Regionale di Brescia;
 - Provincia di Brescia – Settore assetto territoriale parchi e V.I.A.;
 - Comuni confinanti (Bedizzole, Nuvolera, Prevalle, Paitone, Serle);
 - Autorità di Bacino del fiume Po;
 - Consorzio di Bonifica Medio Chiese;
 - AATO della PROVINCIA DI BRESCIA
 - A2A – CICLO IDRICO INTEGRATO
 - ACQUE BRESCIANE Servizio Idrico Integrato
- "Pubblico": le organizzazioni ambientaliste, le associazioni culturali, sociali, sportive, professionali, socio-assistenziali, di promozione e sviluppo territoriale, le organizzazioni economico-professionali, gli ordini professionali, le organizzazioni rappresentative del mondo dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura, gli enti morali e religiosi, le autorità scolastiche, i comitati civici e di quartiere, le associazioni di residenti e i portatori di interessi diffusi sul territorio che possono contribuire a consolidare il confronto aperto sul percorso di definizione del processo di valutazione ambientale.



PRESO ATTO CHE:

- in data 30/10/2023 è stato messo a disposizione sul sito web sivas e sul sito web comunale il rapporto preliminare e gli elaborati di progetto, dando termine agli enti e al pubblico di formulare rispettivamente pareri e note/osservazioni entro il 01/12/2023;
- alla data odierna risultano pervenuti i seguenti pareri/osservazioni:
 - Osservazione di due privati cittadini, B.C. e B.M., pervenuta al protocollo comunale in data 27/11/2023 n° 8729;
 - Parere di ARPA – Dipartimento di Brescia, pervenuto al protocollo comunale in data 04/12/2023 n°8887-8890-8895;
 - Parere del CONSORZIO DI BONIFICA CHIESE pervenuto al Protocollo comunale in data 28/11/2023 n° 8750;
 - Parere di ATS Brescia pervenuto al Protocollo comunale in data 30/11/2023 n°8836;

Preso atto delle osservazioni presentate da B.C. e B.M. del 27.11.23 prot. n° 8727 con le quali chiedono che:

1. non vengano fatte aperture rivolte verso le nostre abitazioni;
2. durante le lavorazioni i portoni dovranno essere tassativamente chiusi;
3. vengano evitati i trascinali dei container con il carrello elevatore, soprattutto da una sede all'altra transitandoli su strada pubblica;
4. per l'eventuale demolizione del fabbricato confinante con la proprietà B.C. vengano presi opportuni accordi al fine di non causare danni strutturali, acustici e termici;
5. il muro di confine con l'abitazione di B.C. e il fabbricato da demolire venga rinforzato strutturalmente e isolato termicamente con spese a carico della ditta Ecocontainer;

si rileva che:

- a) per il **punto n°1** come da progetto non sono previste aperture sul prospetto Sud prospicienti le proprietà B. (Vedasi tav. n°2 allegata alla richiesta);
- b) per i **punti 2-3** dovrà essere cura della Ditta Ecocontainer cagionare il minor disagio possibile alle proprietà B., compatibilmente con le lavorazioni;
- c) per i **punti 4-5**, premesso che i lavori demolizione del fabbricato viene dichiarato che saranno seguiti anche dallo strutturista ing. Forni Sandro, naturalmente, prima delle operazioni di demolizioni dovranno essere presi opportuni accordi con le proprietà B.

VALUTATO quanto segue in merito agli effetti sull'ambiente della proposta di Piano di Recupero "P.R.1 - Ecocontainer" in variante al Piano delle Regole del PGT vigente:



- Il progetto proposto prevede l'ampliamento di un edificio artigianale esistente tramite il recupero di volumi residenziali, al fine di creare nuovi volumi da destinare a magazzino, attraverso un Piano di Recupero in variante al Piano delle Regole del PGT vigente;
- Gli aspetti di variante rispetto a quanto previsto dal PGT riguardano la modifica del perimetro edificatorio del *Piano di Recupero P.R.1 – comparto 3*, già contemplato dallo strumento urbanistico vigente, con conseguente mutamento di destinazione urbanistica di due porzioni di aree destinate attualmente ad "Area agricola di salvaguardia" ed "Ambiti non soggetti a trasformazione urbanistica" ad "Ambiti territoriali a destinazione prevalentemente produttiva" e un'altra porzione identificata come "Ambiti territoriali a destinazione prevalentemente produttiva" che si propone come "Area agricola di salvaguardia". Inoltre, è previsto il cambio di destinazione d'uso attualmente indicato per il comparto 3 del P.R. 1, da uffici a magazzino;
- I contenuti del P.R.1 – comparto 3, non mutano nella sostanza che vede confermata la previsione di trasferimento della SLP residenziale esistente, posta a ridosso dell'opificio produttivo, dall'attuale collocazione al comparto 3, anche se con una riduzione di circa 30 mq;
- Ne consegue una riduzione del consumo di suolo ai sensi della LR 31/2014 e s.m.i. ed una diminuzione di superficie impermeabile;
- La modifica del poligono edificatorio consente di ottenere una conformazione finale più razionale e funzionale del complesso produttivo che, a seguito dell'accorpamento del nuovo volume assumerà un aspetto più compatto e ordinato;
- Il cambio d'uso da uffici a magazzino risulta sostenibile dal punto di vista ambientale e urbanistico, nonchè coerente con il contesto dell'ambito nel quale si inserisce in quanto non viene alterata la destinazione urbanistica che rimarrà produttiva, così come analoghe saranno le caratteristiche architettoniche e tipologiche degli immobili che verranno annessi all'edificato esistente;
- Si ritiene che la proposta di variante risulti accettabile anche alla luce delle previsioni del PTCP, in quanto non viene alterata l'incidenza sulle aree agricole strategiche, già interessate dalle previsioni di completamento/ampliamento vigenti;
- La nuova porzione di capannone che verrà destinata a magazzino, non comporterà l'introduzione di nuove attività rumorose, costituendo nel contempo una sorta di barriera "isolante" rispetto ai locali dove attualmente si svolgono le lavorazioni oggetto dell'attività della società Ecocontainer Srl; sono stati tuttavia effettuati gli opportuni approfondimenti per valutare eventuali interferenze



con i principali recettori esterni (le abitazioni limitrofe) rilevando la non influenza del rumore derivante dalla futura attività sul clima acustico attualmente presente in zona;

- Non è prevista l'installazione di nuovi macchinari, né emissioni in atmosfera e nemmeno la posa di impianti per il trattamento dell'aria, né in facciata né a tetto;
- Non si rilevano aggravii riguardanti il traffico veicolare in quanto non è prevista la realizzazione di nuove strade, né nuovi ingressi e parcheggi;
- Non si rilevano interferenze con il sito Rete Natura 2000 – Altopiano delle Cariatideghe il quale si trova a monte del territorio interessato dall'intervento, nel contermino Comune di Serle;
- Nel complesso, la variante proposta non produce, né fa attendere effetti significativi sulle componenti ambientali.

CONSIDERATO il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione prodotta, in particolare i pareri pervenuti che **si esprimono favorevolmente in merito alla non assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della variante in parola;**

Per tutto quanto sopra esposto

DECRETA

1. **di non assoggettare** alla procedura di Valutazione Ambientale – VAS la proposta di PIANO DI RECUPERO “P.R.1 - Ecocontainer” in variante al Piano delle Regole del vigente PGT del Comune di Nuvolento;
2. di stabilire le condizioni e le indicazioni seguenti:
 - rispettare le **prescrizioni indicate nel parere favorevole del Consorzio di Bonifica “Chiese”** e specificatamente:
 - *l'ampliamento dell'esistente fabbricato dovrà garantire una fascia di rispetto di almeno metri 5,40 dall'argine destro della roggia Rudone Abate;*
 - *il canale dovrà essere rivestito, dall'esistente ponte fino al limite della proprietà, con manufatti prefabbricati a cielo libero delle dimensioni fornite dal personale tecnico del Consorzio. Qualora il richiedente acquisisse l'area ora di proprietà del Comune di Nuvolento, i manufatti dovranno essere prolungati fino al ponte di Via Dottor Adolfo Terzi e opportunamente raccordati ai manufatti esistenti;*



- dovrà essere eseguita la manutenzione straordinaria all'esistente ponte di accesso alla strada privata; in alternativa il ponte dovrà essere demolito e rifatto con manufatti da concordare;
 - non potranno essere immesse nel canale le acque meteoriche provenienti dalle nuove ed esistenti coperture, piazzali o strade (come peraltro previsto nelle nuove disposizioni in tema di Invarianza Idraulica);
 - il Richiedente dovrà eseguire la manutenzione sia ordinaria che straordinaria consistente nella pulizia, taglio erbe, arbusti e piante dell'argine destro della roggia Rudone Abate;
 - la manutenzione sia ordinaria che straordinaria di quanto in passato eseguito nelle fasce di rispetto del canale e delle nuove opere, sarà a totale carico del Richiedente.
- La piantumazione di arbusti, indicati in relazione tecnica e previsti come mitigazione ambientale, come auspicato da **ARPA Lombardia**, dovrà *“prevedere essenze arboree ed arbustive, secondo i principi di invarianza ecologica a compensazione dell'impermeabilizzazione e sottrazione di suolo naturale/agricolo ed al fine di contrastare il cambiamento climatico.”*. Inoltre, come indicato da **ATS Brescia**, la mitigazione *“dovrà, laddove necessario, essere oggetto di corretta riprogettazione nel rispetto del contesto agricolo circostante e prevederne l'adeguamento ai dettami del PTCP vigente della Provincia di Brescia”*.
 - Il nuovo edificio dovrà rispettare le disposizioni del Dpcm 5 dicembre 1997 in materia di “Requisiti acustici passivi degli edifici”;
 - al fine di salvaguardare il giusto equilibrio idrogeologico, per quanto tecnicamente possibile, dovranno essere minimizzate le superfici impermeabilizzate e gli interventi proposti dovranno rispettare i criteri di invarianza idraulica ed idrologica in conformità al R.R. 7/2017;
 - in fase di cantiere sarà premura adottare tutti i necessari accorgimenti dettati dalla normativa vigente atti a limitare tutti i disagi conseguenti alle lavorazioni in atto, quali: rumori, polveri, ecc.
 - le terre e rocce da scavo, prodotte durante le fasi di cantierizzazione, dovranno essere gestite in conformità del Dpr 13 giugno 2017, n. 120 ed il materiale da demolizione dovrà essere gestito in conformità alla parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
 - tutta l'illuminazione esterna dovrà essere conforme ai criteri previsti dalla L.R. 31/2015;

3. di provvedere alla pubblicazione del presente decreto sul sito web SIVAS (www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas), all'Albo Pretorio, sul sito web comunale ed alla sua



trasmissione ai soggetti competenti in materia ambientale ed agli enti territorialmente interessati.

Nuvolento, lì 08/01/2024

L'Autorità Competente
Arch. Stefania Mattinzioli
(firmato digitalmente)

